

Milano il 5 Giugno 1814.

IL PREFETTO
DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLI SIGNORI VICE-PREFETTI PODESTA', E SINDACI
ALLE CONGREGAZIONI DI CARITA',
ED AI SIGNORI REGGENTI DEI LICEI, COLLEGI,
E STABILIMENTI DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

La Reggenza del Governo Provvisorio sopra concertato rapporto dei Ministeri dell' Interno , del Culto , e delle Finanze ha determinato che resti sospesa la facoltà di affrancarsi accordata già per l' art. 30 del Decreto 12 Gennajo 1807. ai debitori di Mutui , Censi , Livelli , Decime , ed Annualità verso Corporazioni esistenti , o verso Stabilimenti per oggetti di Culto , Istruzione , Beneficenza pubblica , e coll' art. 31 estesa ai Possessori de' Beni affetti a Beneficj semplici , o Cappellanie di Patronato Laicale.

Quanto alle affrancazioni iniziate prima d' ora , è mente della prelodata Reggenza, che quelle sole debbono sortire il loro effetto che si trovassero consumate mediante il pagamento al Monte della somma capitale.

Tanto potrà servire di norma ai Signori Vice-Prefetti , Podestà , e Sindaci , alle Congregazioni di Carità , ed ai Signori Reggenti dei Licei , Collegi , e Stabilimenti di Pubblica Istruzione , ai quali ho il piacere di attestare la mia distinta stima.

MINOJA.

Il Segretario generale
CICOGNARA.

A. 178.